

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, ai sensi dell'articolo 20 dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>)

art. 1 oggetto

art. 2 soggetti beneficiari

art. 3 oggetto degli interventi

art. 4 modalità di presentazione della domanda

art. 5 criteri di assegnazione dei contributi

art. 6 concessione ed erogazione dei contributi

art. 7 rendicontazione dei contributi

art. 8 norma di rinvio

art. 9 abrogazione

art. 10 norma transitoria

art. 11 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti gestori per il sostegno degli oneri relativi alla realizzazione dei seguenti servizi:

a) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale 41/1996;

b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti a ultracinquantenni con handicap stabilizzato, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 41/1996;

c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) della legge regionale 41/1996;

d) centri residenziali per gravi e gravissimi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge regionale 41/1996;

e) servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i) della legge regionale 41/1996.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi i soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), individuati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996 e dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), individuati ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 3 della legge regionale 41/1996.

art. 3 oggetto degli interventi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono destinati a sostenere gli oneri relativi alla:

a) realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi (di seguito denominati servizi residenziali);

b) realizzazione dei Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996.

art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti gestori di cui all'articolo 2 presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sull'attività di realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3, lettera a) con l'indicazione:

1) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno precedente, di persone disabili inserite nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili, del numero di giornate di apertura e dell'orario settimanale del servizio e del rapporto tra operatore e utente;

2) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno precedente, di persone disabili inserite nei servizi residenziali, della tipologia di servizio residenziale e del rapporto tra operatore e utente;

3) del numero di persone disabili che si prevede di inserire in nuove unità di offerta, inserite nella programmazione locale, non sostitutive di servizi già esistenti e che prevedono l'accoglimento di persone disabili non già in carico agli Enti gestori o inserite in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e per le quali si prevede l'inserimento in servizi residenziali; della tipologia e delle modalità di gestione della nuova unità di offerta e della data di presunta attivazione;

b) del numero medio, al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno precedente, di persone disabili in carico al Servizio di Integrazione Lavorativa.

art. 5 criteri di assegnazione dei contributi

1. Le risorse destinate a sostenere gli oneri inerenti alla realizzazione dei servizi di cui al presente regolamento sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota pari al 10 per cento è assegnata sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza;
 - b) una quota pari al 2 per cento è assegnata sulla base all'estensione territoriale dei Comuni di pertinenza;
 - c) una quota pari al 5 per cento delle risorse è assegnata sulla base della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre, dell'anno precedente, del numero di persone disabili in nei Servizi di Integrazione Lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996;
 - d) una quota non superiore all'83 per cento delle risorse è assegnata sulla base della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre, dell'anno precedente, del numero di persone disabili presenti nell'anno precedente nei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tenuto conto dei costi riconosciuti indicati nell'allegato A al presente regolamento;
 - e) una quota non superiore al 3 per cento delle risorse è assegnata sulla base del numero degli utenti che si prevede di inserire in nuove unità di offerta e del periodo di attivazione, fino ad un massimo del 60 per cento dei costi riconosciuti.
2. I costi di cui all'allegato A al presente regolamento possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione.

art. 6 concessione ed erogazione dei contributi

1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo è disposta, con decreto del Direttore competente in materia di servizi a favore delle persone disabili la concessione e la contestuale erogazione dei contributi, sulla base dei criteri indicati all'articolo 5.

art. 7 rendicontazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) accompagnata da una relazione sull'attività di realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3 con l'indicazione:
- a) per ogni centro socio-riabilitativo ed educativo, del numero di giornate di apertura effettiva, del numero medio, al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno di riferimento, di persone disabili inserite, del numero di ammissioni e di dimissioni effettuate nel corso dell'anno e del rapporto tra operatore e utente garantito;
 - b) per ogni servizio residenziale, del numero di giornate di apertura effettiva, del numero medio, al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno di riferimento, di persone disabili inserite, del numero di nuove ammissioni e dimissioni effettuate nel corso dell'anno e del rapporto tra operatore e utente garantito;
 - c) del numero medio al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) di persone disabili in carico ai Servizi di Integrazione Lavorativa di cui all'articolo 14 bis, della legge regionale 41/1996;
 - d) della data di attivazione delle nuove unità di offerta, del numero di persone disabili inserite e della data di inserimento;
 - e) dei costi complessivamente sostenuti con dettaglio delle modalità di finanziamento degli stessi.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente.

art. 8 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 10 abrogazione

1. E' abrogato il regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7 della medesima legge, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2002, n. 383/Pres.

art. 11 norma transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 383/2002.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Costi riconosciuti

a) Costi riconosciuti per la realizzazione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni

1. Costo annuo pro capite di un servizio di 7 ore giornaliere per 220 gg./anno con un rapporto operatore utente 1:2 (possono essere computate un massimo di 5 gg. di aggiornamento/formazione/programmazione) Euro 26.550,00
2. Costo giornaliero pro capite di un prolungamento orario giornaliero di almeno 2 ore oltre le 7 ore di cui al punto 1 con rapporto operatore utente 1:2. Tetto massimo di giornate con prolungamento orario considerabili per ogni Ente gestore (n. utenti in carico x 220 gg. : 5) Euro 28,00
3. Costo giornaliero pro capite di giornate di servizio (minimo 5 ore) ulteriori rispetto alle 220 di cui al punto 1 con rapporto operatore utente 1:2. Tetto massimo di giornate considerabili per ogni Ente gestore (n. utenti in carico x 90 gg. : 2) Euro 120,00
4. Costo giornaliero pro capite di soggiorni vacanza Euro 60,00
5. I costi riconosciuti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono diminuiti del 5 per cento per ogni 0,1 di scostamento (arrotondato del + o - 0,05) dal rapporto operatore utente (es. 1 operatore per 2,1 utenti = scostamento del 5%; 1 operatore per 2,5 utenti = scostamento del 25%)

b) Costi riconosciuti per la realizzazione di soluzioni abitative protette e centri residenziali

1. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore utente 1:0,8 Euro 64.550,00
2. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore utente 1: da 0,81 a 1,4 Euro 51.650,00
3. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore utente 1: da 1,41 a 2 Euro 37.550,00
4. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore utente 1: 1,4 Euro 48.100,00
5. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore utente 1: da 1,41 a 2 Euro 35.200,00
6. Costo annuo pro capite di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore utente 1: da 2,1 a 3 Euro 29.350,00
7. I costi riconosciuti dei servizi residenziali innovativi alternativi ai servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono diminuiti del 5 per cento per ogni 0,1 di scostamento (arrotondato del 0,05) dal rapporto operatore utente
8. I costi riconosciuti dei servizi residenziali innovativi alternativi ai servizi di cui ai punti 4, 5 e 6 sono diminuiti del 5 per cento per ogni 0,1 di scostamento (arrotondato del 0,05) dal rapporto operatore utente.